



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE

DISTRETTO N. 16 Macerata Campania (CE) Via Roma,11

C.F. 94017830616- Mail:ceic88300b@istruzione.it – ceic88300b@pec.istruzione.it

sito www.icmaceratacampania.gov.it Tel 0823/692435 Fax 0823/695550

Ai Docenti

Al sito

**OGGETTO: PROTOCOLLO DOCENTI PER RILEVAZIONE BULLISMO,
Piano Prevenzione Bullismo**

Il Bullismo è un fenomeno in aumento che spesso si consuma tra le mura della scuola.

Cosa deve fare un docente che assiste ad un episodio di violenza in quanto pubblico ufficiale e per tutelare la propria persona?

- **Il docente è pubblico ufficiale**

L'insegnante di scuola riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come **oltraggio a pubblico ufficiale** e non come ingiurie le offese pronunciate all'interno dell'edificio scolastico dal genitore di un alunno nei confronti di un docente di scuola media). (Annulla senza rinvio, Giud.pace Cecina, 19/04/2012). Cass. pen. Sez. V, 12/02/2014, n. 15367 (rv. 262765)

Ciò comporta degli onori ma anche degli oneri. I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che abbia obbligo di riferire, la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 cod. proc. pen.). **La denuncia e il referto rappresentano un preciso obbligo di legge e la loro omissione costituisce reato** (artt. 361, 362, 365 cod. pen.). **Essi devono essere fatti anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito** (art. 331 cod. proc. pen.).

- **Adozione protocolli nella scuola**

Stante il fatto che grava sulla scuola ed il docente l'obbligo di vigilanza e custodia degli alunni, la **scuola deve dotarsi di protocolli** che possano illustrare quale siano i passi da compiere non solo nell'ambito necessario e fondamentale delle azioni di prevenzione e contrasto, ma anche quando l'atto di bullismo si consuma a scuola, in altre parole, **delle buone prassi regolamentari che vanno portate a conoscenza di tutta la comunità scolastica e condivise con la stessa.**

Pertanto ne consegue quanto segue:

1. Effettuare una Relazione e annotare sul registro di classe quanto accaduto

Quando l'atto si realizza il docente è tenuto ad effettuare una relazione, sull'accaduto, da far pervenire alla dirigenza scolastica, oltre che annotare sul registro di classe quanto accaduto. In base alla gravità della condotta, sarà poi l'Istituzione scolastica a valutare i provvedimenti sanzionatori da adottare nei confronti dello studente, cercando di coinvolgere, ovviamente, anche la famiglia dello stesso.

E' importante non perdere tempo, perché la memoria, con il passare dei giorni, può difettare, ed a volte sono i dettagli a fare la differenza. Oltre al fatto che è di fondamentale importanza attivarsi nell'immediatezza per non lasciare impunita la condotta e fornire la giusta e **repentina tutela alla vittima**.

2. Sanzionare immediatamente l'episodio di bullismo.

Gli episodi di bullismo accertati devono essere subito sanzionati, privilegiando il ricorso a **sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica, anche in conformità con quanto indicato nella direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007 e nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**– d.P.R. 21 novembre 2007 n.235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249”(Testo in vigore dal 2 gennaio 2008).

Le competenze in materia disciplinare, se il comportamento trasgressivo è previsto dal regolamento disciplinare d'Istituto, redatto in conformità alle norme sopraindicate, spettano al Consiglio di classe.”

3. Il ruolo e i compiti dell'Autorità Giudiziaria: Procura Minorile, Tribunale Minorenni

Come già detto, soggetti obbligati alla denuncia sono i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. Vi rientrano, pertanto, anche gli operatori scolastici, sia il personale docente che quello amministrativo.

Come presentare la denuncia

“La denuncia di un reato va fatta per iscritto, nel modo più accurato possibile, e deve essere indirizzata alla Procura della Repubblica competente: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne; alla Procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore. Essa può essere presentata, più semplicemente, anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc.). Nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'autorità giudiziaria (o, più semplicemente, come detto, agli organi di Polizia territorialmente competenti).

Esempi di reati perseguibili d'ufficio: furto aggravato; rapina; estorsione; violenza privata; violenza sessuale; atti sessuali compiuti con persona di età inferiore a dieci anni; minacce gravi; danneggiamento aggravato.” Si segnalache “ **la valutazione sul merito (e, quindi, sulla gravità o meno del fatto) compete all'autorità giudiziaria**; l'obbligo di denuncia, in fondo, non è che un aspetto, un portato del “principio di legalità” che va non solo declamato a parole ma testimoniato nei fatti, soprattutto agli occhi degli studenti e delle loro famiglie, proprio come valore e riferimento educativo.”

Segnalazione alla Procura

“La scuola può segnalare anche direttamente alla Procura per i Minorenni la situazione del minorenne che, con suoi comportamenti gravi, manifesti una “irregolarità della condotta e del carattere”, cioè un disadattamento sociale che faccia temere la caduta nella devianza vera e propria.

Si ritiene tuttavia che tale passo debba avvenire come ultima ratio, dopo che siano falliti i tentativi di recupero che la scuola dovrebbe attivare, prioritariamente, informando

direttamente e coinvolgendo la famiglia e il servizio sociale competente per il luogo di residenza del ragazzo.

La segnalazione alla Procura dovrebbe, invece, avvenire solo dopo che questa prima fase di intervento è fallita, ed è preferibile, in tal caso, che la segnalazione venga trasmessa congiuntamente dal servizio e dalla scuola, e ciò sia per fare in modo che alla Procura pervenga fin dall'inizio un quadro abbastanza completo di informazioni sulla situazione complessiva del ragazzo e del nucleo familiare, e anche per evitare che la scuola venga poi vissuta dalla famiglia come persecutoria o ostile, fatto che potrebbe poi compromettere eventuali interventi di recupero, e creare un clima di diffidenza reciproca tra le varie componenti della vita scolastica. La Procura per i Minorenni, se ravvisa nella segnalazione gli elementi per chiedere l'apertura di un procedimento rieducativo, propone ricorso al Tribunale per i Minorenni.”

• **Quando si ha Bullismo**

Può esserci utile, a tal proposito, quanto esplicito chiaramente, sul sito dei Carabinieri:

“Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare” (Sharp e Smith, 1995). Al di là delle singole forme di prepotenza, il bullismo può essere descritto secondo le seguenti caratteristiche generali:

- *l'intenzionalità*: il bullo agisce deliberatamente con l'intenzione di offendere, danneggiare o far del male ad un'altra persona;
- *la durata nel tempo*: sebbene anche un singolo comportamento possa essere considerato una forma di bullismo, di solito si tratta di atti ripetuti nel tempo e con una certa frequenza;
- *la disuguaglianza tra bullo e vittima*: il bullo è quasi sempre più forte della media dei suoi coetanei, al contrario, la vittima è più debole dei suoi pari; il bullo di solito è più grande di età rispetto alla vittima; il bullo quasi sempre è maschio mentre la vittima può essere indifferentemente maschio o femmina. “Ciò significa che esiste una disuguaglianza di forza e di potere, per cui uno dei due sempre prevarica e l'altro sempre subisce, senza riuscire a difendersi” (Il fenomeno del bullismo: conoscerlo e prevenirlo, Telefono Azzurro).
- *la mancanza di sostegno*: la vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di riferire gli episodi di bullismo perché teme rappresaglie e vendette;
- *il danno per l'autostima della vittima* che si mantiene nel tempo e induce il soggetto ad un considerevole disinvestimento dalla scuola e ad un progressivo isolamento. Nei casi più gravi si possono avere anche conseguenze nel medio e lungo termine come l'abbandono scolastico e lo sviluppo di patologie legate alla sfera psichica.

Le manifestazioni di prevaricazione si distinguono in dirette o indirette, quelle dirette possono essere fisiche e verbali.

Il bullismo diretto fisico si manifesta in molti modi, per esempio nel picchiare, prendere a calci e a pugni, spingere e appropriarsi degli oggetti degli altri o rovinarli.

Il bullismo diretto verbale implica azioni come minacciare, insultare, offendere, esprimere pensieri razzisti, estorcere denaro e beni materiali.

Il bullismo indiretto è meno evidente e più difficile da individuare ma altrettanto dannoso per la vittima. Si tratta di episodi che mirano deliberatamente all'esclusione dal gruppo dei coetanei, all'isolamento e alla diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima.

Ma non tutte le forme di aggressività possono essere riconducibili alla categoria del bullismo.

Per esempio, ci sono atti particolarmente gravi che devono essere considerati dei veri e propri reati, come attaccare un coetaneo con un coltello o con altri mezzi, procurare ferite fisiche gravi e compiere molestie o abusi sessuali o mettere in atto altre condotte antisociali. Ancora, i giochi

turbolenti o le lotte tra coetanei, particolarmente diffusi soprattutto tra i maschi, non possono essere considerati forme di bullismo in quanto implicano una relazione di equivalenza di forza in cui i soggetti coinvolti giocano alternativamente ruoli di prevaricatore/prevaricato.

Si segnalano **anche le linee guida del MIUR** reperibili anche sulla pagina on-line **OSSERVATORIO IO S...BULLO** di codesta Istituzione Scolastica in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo che è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio del bullismo.

La Referente prevenzione bullismo
Prof.ssa Trepiccione Sipontina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonietta Maiello